

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017

Il presente bando è indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, istitutiva del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/99, delle Deliberazioni Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009 e 414 del 10 maggio 2016,

IL FUNZIONARIO

in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1995/2017.....

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 30 giorni consecutivi e cioè dal 05/06/2017 al 04/07/2017 sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando viene redatto ai fini della formazione dell'Elenco dei beneficiari per l'anno 2017, a cui sono destinate le somme rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta regionale Toscana, integrate da apposita compartecipazione comunale.

Art. 1 - requisiti per l'ammissione al bando

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge n. 244/2016 "Proroga e definizione di termini", articolo 5 comma 3 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari.

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. essere cittadino italiano residente nel Comune di Pietrasanta e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- 2. essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione europea in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno, residente nel comune di Pietrasanta e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- 3. essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea a condizione che il richiedente sia in possesso del certificato storico di residenza senza interruzione da almeno 10 anni nel terriorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Toscana

(vedi art. 11 comma 13 DL 112/2008 convertito in legge 133/2008). Tali cittadini dovranno elencare tutti i comuni e Le Province di residenza- senza interruzioni - precedenti alla residenza attuale. Almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale, esercitare una regolare attività lavorativa O essere iscritto nelle liste di collocamento;

- 4. essere titolare di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio di proprietà pubblica o privata, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;, situato nel territorio del comune di Pietrasanta, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di registro;
- 5. non essere assegnatario di alloggio ERP. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel corso del 2017 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio;
- 6. non essere conduttore di alloggi insertiti nelle categorie catastali A/1- A/8 A/9 come

- indicato dall'art. 1, comma 2 legge 431/1998;
- 7. non avere la titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

In caso di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobile ad uso abitativo di uno o più componenti il nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta.

NOTA BENE: i cittadini di paesi aderenti all'unione europea (Italia esclusa) ed i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese.

In mancanza di tale certificazione la domanda sarà accolta con riserva; sarà possibile presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine entro il 31/07/2017-.

I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile);

per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge; sarà possibile presentare la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio rilasciata dal Paese di origine entro il 31/07/2017. Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non possesso di proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2017. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

- 8. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento delle proprie attività lavorative (per bene mobile registrato si intende ogni bene iscritto in un Pubblico Registro, per es. automobili, motocicli, navi, barche, aeromobili, camper ecc. il cui valore complessivo non deve superare i € 25.000,00).
- 9. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti dalla Delibera G.R. n. 1088/2011 e successive inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;
- 10. avere una certificazione in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a € 28.301,02.
- 11. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulta fiscalmente a carico;
- 12. avere un valore ISE del nucleo familiare di importo non inferiore al canone di locazione pagato, salvo le deroghe di cui all'articolo 5 del presente Bando;
- 13. avere la certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- ♦ Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 pari a € 13.049,14,
- ♦ Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

- ♦ Valore <u>ISE</u> compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 pari a € 13.049,14 e l'importo di € 28.301,02
- ♦ Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;.
- ◊ Valore <u>ISEE</u> non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP stabilito con delibera GR. n. 630 DEL 29 LUGLIO 2013))
- Si fa presente che il pagamento del contributo per i nuclei familiari inseriti nella Fascia B della graduatoria è subordinato all'effettiva entità dei finanziamenti pervenuti.

Limiti di reddito e importi delle pensioni

importo di una pensione sociale €. 5.824,91---

importo di due pensioni minime INPS €. 13.049,14---

limite di reddito per l'accesso agli alloggi ERP €. 16.500,00---

- 14. non essere intestatario di un contratto di locazione di un alloggio "a canone calmierato" realizzato con contributi pubblici;
- 15. i requisiti previsti all'art. 1 del presente Bando devono essere posseduti dal richiedente e dal suo nucleo familiare dalla data di presentazione della domanda fino alla totale liquidazione del contributo;
- 16.ogni componente il nucleo familiare deve avere il proprio "stato civile" regolarmente certificato dall'Anagrafe comunale. La dicitura anagrafica "stato civile non documentato" indica che la reale situazione anagrafica del componente il nucleo familiare è sconosciuta all'AnAgrafe Comunale ed è motivo di non accettazione della domanda. Il soggetto che ha lo "stato civile non documentato" deve sanare l' anomalia recandosi all'Ufficio di Stato Civile del Comune . Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, o entro i termini della fase di ricorso se la richiesta al competente ufficio anagrafe è stata fatta entro i termini di chiusura del Bando. Il richiedente la variazione anagrafica dovrà conservare copia della richiesta, allegarla alla domanda ed esibirla su richiesta dell'Ufficio Casa.

Art. 2 - documentazione e autocertificazione dei requisiti

Il richiedente può autocertificare i requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto alle lettere da a) fino ad e) dell'art. 2 comma 2 del presente bando e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente Bando a seguito del DL. 244/2016 art. 5 che ha prorogato il divieto di autecertificazione per i cittadini extracomunitari.

- 2. la domanda, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai seguenti documenti:
- a) ≈ copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
- b) « documentazione attestante la registrazione per l'anno in corso del contratto ovvero l'opzione della cedolare secca corredata da copia del documento d'identità del proprietario;
- c) = per il coniuge non legalmenteseparato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, o laprocedura presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso uno studio legale non fossero ancora concluse, tali dati dovranno essere ugualmente indicati, con risorva di procentare successivamento la conia dell'intervenuta contenza di conservazione nei limiti
- con riserva di presentare successivamente la copia dell'intervenuta sentenza di separazione nei limiti temporali previsti dal ricorso di cui all'art. 3 comma 11;
- d) ≈ nei casi di dichiarazione "ISE zero" o di ISE di importo inferiore al canone di locazione è necessario allegare dichiarazione del soggetto che presta aiuto economico seguendo le modalità riportate all'art. 5 punto 4;
- e) ≈ i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini

extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese di origine. Nel caso di proprietà pro-quota di alloggio, di cui all'art.

- 1 punto 7 del presente Bando, dovrà essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio, tradotti in italianosecondo le forme di legge, rilasciata dalle Autorità del Paese di origine oppure da Consolato o Ambasciata. Nel caso in cui i partecipanti siano già in possesso di tale certificazione, possono riutilizzarla a patto che la data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando;
- f) \approx eventuale certificazione del riconoscimento ai sensi della L. 104/92, per i casi di portatori di handicap;
- g)≈ eventuale certificazione del riconoscimento di invalidità, per i casi di familiari affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- h)≈ copia dell'eventuale separazione coniugale specificando l'eventuale assegno di mantenimento dei figli.

Inoltre il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal Bando, quanto segue:

- i) ≈ di aver effettuato entro la data di scadenza del Bando stesso l'attestazione ISEE presso un centro autorizzato di assistenza fiscale, indicando sul modulo di domanda la data ed il numero di protocollo assegnato dal CAAF; con l'applicazione della nuova disciplina in materia di ISEE tutte le certificazioni con data anteriore al 1° gennaio 2017 non hanno più validità (D.P.C.M. n° 159/2013). I richiedenti dovranno pertanto recarsi presso un centro CAAF per dotarsi di una nuova certificazione ISEE;
- j)≈ I cittadini extracomunitari devono indicare gli estremi dei permessi di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare;
- k) = i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea dovranno inoltre autocertificare, pena l'esclusione dal bando la regolarità di soggiorno sul territorio nazionale;

Art. 3 - nucleo familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 4 - criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento

- **1.** I valori ISE /ISEE assunti a riferimento riguardano la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare dell'anno 2015;
- 2. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, o la procedura presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso uno studio legale non fossero ancora concluse, tali dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente copia dell'intervenuta senten za di separazione nei limiti temporali del ricorso di cui all'art. 3 comma 11 del presente Bando ;
- 3. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico;
- 4. In caso di ISE pari a zero oppure inferiore al canone di locazione il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare da un'assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino dalla dichiarazione ISE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità,

finalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia della Dichiarazione dei redditi o della eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica oppure dell'attestazione ISEE e copia del documento di identità di quest'ultimo. Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti o associazioni dovrà indicare i dati dell'ente / associazione (denominazione, recapito, referente dell'ente / associazione) nonché la somma devoluta nell'anno reddituale di riferimento. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato al netto degli oneri accessori;

- **5.** Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;
- **6.** In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio

Art. 5 - presentazione della domandae formazione dell'elenco degli ammessi ed esclusi

La domanda può essere presentata da qualsiasi soggetto appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto.

La domanda di partecipazione A PENA DI ESCLUSIONE deve essere compilata sui moduli predisposti dal Comune di Pietrasanta, correttamente ed in tutte le sue parti e corredata dai documenti richiesti:

- 1. Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti legalmente separati è necessario, a pena di esclusione, allegare copia della separazione coniugale;
- 2. Se nel nucleo sono presenti soggetti con handicap grave di cui alla Legge n. 104/1992 art. 3 comma 3 è necessario allegare copia della certificazione di handicap grave ;
- 3. Se nel nucleo sono presenti soggetti con invalidità è necessario allegare copia della certificazione di invalidità uguale o superiore ai 2/3;
- 4. La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento (nei casi previsti dall'art. comma 4 del presente Bando) non consente il completamento della stessa, che pertanto sarà esclusa;
- 5. La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa all'assenza di possesso dei beni immobili come riportato all'art. 1 punto 7 del presente Bando non consente il completamento della domanda stessa, che pertanto sarà esclusa.
- 6. La mancata compilazione, laddove necessaria, della dichiarazione relativa al possesso dei beni mobili di valore complessivo (considerando l'intero nucleo familiare) superiore ad € 25.000,00 necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa non consente il completamento della domanda stessa, che pertanto sarà esclusa.
- 7. Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Pietrasanta NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Pietrasanta. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet del Comune.

Le domande debbono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 04/07/2017

mediante:

- »presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune P.zza Matteotti 29, 55045 Pietrasanta;
- »presentazione a mezzo posta indirizzata al Comune di Pietrasanta, P.zza Matteotti n. 29, 55045 Pietrasanta. In questo caso il Comune declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale o a caso fortuito;
- »posta certificata: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
- Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, e la

rispondenza ai criteri del presente Bando e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti nel presente Bando. Successivamente procederà alla stesura di un elenco provvisorio riportante ammessi ed esclusi che verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo del Comune.

L'elenco provvisorio degli ammessi è articolato in due fasce: fascia "A" e fascia "B". All'interno delle rispettive fasce di appartenenza le domande sono inserite in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza determinata dal rapporto del canone annuo sull'ISE.

FASCIA "A": Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (pari a € 13.049,14).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B": Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 e l'importo di €. 28.301,02;

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00; (Limite per l'accesso all'ERP stabilito con Delibera G.R. 630 del 29/07/2013.

La graduatoria è pubblicata all'Albo del Comune di Pietrasanta e sul sito web dello stesso www.comune.pietrasanta.lu.it

Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo, gli interessati possono presentare opposizione alla stessa consegnandola o facendola pervenire presso l'ufficio protocollo del Comune Piazza Matteotti 29-55045 Pietrasanta. Farà fede il timbro di arrivo messo dall'ufficio protocollo dell'Ente.

Le opposizioni che perverranno oltre i 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio non verranno prese in esame.

Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti tassativamente entro il **07/08/2017**, sarà predisposta la graduatoria definitiva che sarà approvata con determinazione dirigenziale, pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa alla Regione Toscana entro il 30 settembre 2016 (deliberazione GR n. 414 del 10/05/2016) ai fini del trasferimento delle risorse regionali ai Comuni secondo le modalità previste dalla DGR.n.265/2009.

Le somme regionali saranno integrate da risorse rese disponibili dal Comune.

La Graduatoria definitiva potrà essere consultata tramite il sito internet del Comune di Pietrasanta (www.comune.pietrasanta.lu.it)

La Graduatoria definitiva ha validità per l'anno 2017.

Copia del presente bando e dei moduli di domanda, opposizione e consegna ricevute sono:

- 1. disponibili presso l'ufficio casa via Marconi 3 (palazzina Vigili), il martedì e giovedì con orario 9,00/12,00;
- 2. disponibili presso l'URP p.zza Matteotti 29 Pietrassanta in orario 9,00 /13,00;
- 3. scaricabili dal sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.pietrasanta.lu.it

Art.6 - entita' del contributo

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità: Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A e di poi Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.

Di norma il contributo massimo è così calcolato:

a) per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 annui (DGR 265/2009);

b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.325,00 annui.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2017 o dalla data di stipula del contratto di locazione sesuccessiva.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune avvenuto tra la data del 1/01/2017 e la scadenza del bando dovranno venir presentati entrambi i contratti di locazione.

In caso di trasferimento in altro Comune può erogarsi solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello che deriva dalla divione del canone scritto in contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento della locazione, è assegnato agli eredi.

Art. 7 - modalità di erogazione del contributo

- 1) Il Comune provvede alla **liquidazione del contributo** di norma **in un'unica soluzione**, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine di priorità della graduatoria.
- 2) Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e del possesso dei requisiti previsti.

Gli aventi diritto dovranno presentare, a partire dal 20 dicembre 2017 e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2018:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo per l'intero anno 2017, salvo il caso di rilascio anticipato o trasferimento in altro comune;
- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2017, se dovuta, o apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'opzione della cedolare secca se non già in possesso dell'ufficio, corredata da copia del documento di identità del proprietario;
- coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante;
- nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto;
- nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, tali modifiche vanno comunicate tempestivamente per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo.
- Le ricevute dell'affitto dovranno obbligatoriamente contenere in modo chiaro i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente, e devono inoltre essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo.
- Valgono anche come ricevute le copie dei bonifici bancari purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra.
- In caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori potranno venir erogati direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Per evitare malintesi e/o errori, è necessario segnalare, al momento dell'invio delle ricevute di pagamento dell'affitto, il nome del richiedente che ha presentato la domanda di partecipazione al bando.

- Le ricevute dovranno presentarsi in copia all'ufficio Protocollo del Comune p.zza Matteotti n. 29- 55045 Pietrasanta -oppure inviate tramite posta allo stesso indirizzo oppure ancora inviate per posta certificata all'indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it;
- In assenza di presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2018, il contributo non verrà erogato
- Il Comune non inoltrerà comunicazioni.

Il Comune, introitate a bilancio le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana ed assunto impegno per la propria quota a compartecipazione, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto.

Ai sensi dei punti 10.3 e 10.4 dell'Allegato A della D.G.R. TOSCANA N. 414/2016, nel caso in cui le risorse diponibili non consentano di erogare il contributo teorico a tutti i soggetti collocati in graduatoria nella fascia A, il comune si riserva la facolta' di erogare contributi in misura ridotta secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) quantificata una volta conosciuta con esattezza l'entità del Fondo spettante al Comune di Pietrasanta ed il numero dei beneficiari.

Art. 8 - modalita' di riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo spettante mediante accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale indicando con precisione (a lettere chiare ed in stampatello) nella domanda il relativo codice IBAN, allorchè il Comune darà notizia a mezzo stampa e sul proprio sito internet: www.comune.pietrasa.lu.it della possibilità di riscossione oppure per cassa recandosi presso gli Sportelli del Banco Popolare ex Cassa di Risparmio di Lucca p.zza Duomo 13 - Pietrasanta

Art.9 - informativa trattamento dati

I dati personali richiesti sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo:

Titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta, il responsabile del trattamento dei Dati è il Funzionario responsabile dei servizi alla casa che è anche responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art.10 - norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge n. 431/1998 ed alla deliberazione giunta regionale toscana n. 414 del 10/05/2016

Il Funzionario Loreta Polidori